



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001



2024

# Modello organizzativo di gestione e controllo

---

*ai sensi del D. Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001*

---



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

N° ordine	Aggiornamenti	Data delibera	Presidente CDA
1	<b>Prima emissione</b>	18/12/2019	Augusto Patrignani
2	<b>Primo aggiornamento:</b> <b>A.</b> Nuovi reati presupposto di: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. <b>B.</b> Nuovi reati presupposto contro il patrimonio culturale e paesaggistico: furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali; ricettazione di beni culturali; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; violazioni in materia alienazione di beni culturali; importazione illecita di beni culturali; uscita o esportazione illecite di beni culturali; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; contraffazione di opere d'arte; riciclaggio di beni culturali; devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. <b>C.</b> Nuovi reati presupposto di: turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; trasferimento fraudolento di valori. <b>D.</b> Revisione e aggiornamento della "Procedura di segnalazione" ex "Policy Whistleblowing" come da Direttiva UE 2019/1937 e da D. Lgs. 24/2023.	15/12/2023	Aiello John Frank
3	<b>Secondo aggiornamento:</b> <b>A.</b> Legge 206/2023 che ha modificato il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 25-bis1; Legge 90/2024 che ha modificato i reati presupposto di cui agli artt. 24 e 24-bis; Leggi 112 e 114/2024 che hanno modificato i reati presupposto di cui all'art. 25; Legge 19/2024 che ha modificato un reato presupposto dei cui all'art. 25-octies1; Legge 141/2024 che ha modificato l'art. 25-sexiesdecies; Legge 6/2024 che ha modificato l'art. 25-septiesdecies; D.Lgs. 129/2024 e art. 34 D.Lgs. 129/2024 in merito relativo ai mercati delle cripto-attività. <b>B.</b> Aggiornamento a seguito dell'introduzione della normativa "Safeguarding" in ossequio al D.Lgs. 39/2021 e Legge 86/2029: integrazione del MOCAS (Modello Organizzativo di Controllo Attività Sportive) col presente MOGC 231.	18/12/2024	Aiello Jhon Franck



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

**INDICE**

Glossario definizioni .....	11
PARTE GENERALE .....	18
1. Premessa .....	19
2. Excursus normativo ed estensione del Decreto.....	21
3. Origini e tradizioni .....	21
4. Finalità del Modello .....	22
5. Approvazione del Modello.....	22
6. Approccio metodologico generale .....	22
7. Approccio metodologico specifico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro .....	25
8. Metodologia di analisi dei rischi .....	26
9. Struttura del Modello .....	28
10. Attività propedeutiche svolte.....	29
11. Aggiornamento del Modello.....	29
12. Organismo di Vigilanza: nomina .....	29
13. Organismo di Vigilanza: i requisiti .....	30
14. Organismo di Vigilanza: cause d'ineleggibilità e/o decadenza.....	31
15. Organismo di Vigilanza: i compiti .....	31
16. Organismo di Vigilanza: regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria .....	33
17. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al top management.....	34
18. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	34
19. Gestione delle segnalazioni.....	35
20. Referenti Interni .....	35
21. Formazione e informazione .....	36
CODICE DI DISCIPLINA SPORTIVA, SAFEGUARDING E MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 .....	39
Premessa .....	40
Le norme .....	40
La rilevanza dei modelli organizzativi e di gestione nella giustizia sportiva .....	42
SISTEMA DISCIPLINARE .....	46
Premessa .....	47
1. Destinatari .....	48
2. Criteri di applicazione delle sanzioni.....	49
3. Misure per i dipendenti.....	49
4. Misure per le figure apicali .....	52
5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi .....	52



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

6. Misure nei confronti degli amministratori e sindaci .....	53
7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	54
8. Misure nei confronti delle figure esterne .....	54
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (S.C.I.) - Linee guida .....	55
1. Premessa .....	56
2. Ruoli e responsabilità .....	57
3. Obiettivi .....	57
4. Ambiti di applicazione .....	58
5. Sistema di controllo interno e gestione del rischio .....	60
6. La gestione del rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione nel sistema del D. Lgs. 231/2001 .....	61
7. Approccio risk based .....	61
8. Obiettivi di controllo .....	62
9. Il controllo .....	63
10. Articolazione dell'approccio .....	64
11. Quadro di sintesi del Modello .....	64
12. Valutazione dell'efficacia dello SCI .....	65
13. Linee Guida del Sistema di Controllo Interno .....	66
<i>L'ambiente di controllo</i> .....	66
<i>Le attività di controllo e di monitoraggio</i> .....	66
<i>L'informazione e la comunicazione</i> .....	67
14. Registrazione e Archiviazione .....	67
GOVERNANCE ORGANIZZATIVA .....	68
1. Sistema di governance organizzativa .....	69
2. Quadro delle missioni, delle procure e delle deleghe .....	70
3. Controlli sui poteri di firma e segregazione delle funzioni .....	71
4. Procedure di attribuzione di poteri operativi .....	72
5. Controllo di gestione .....	72
6. Controllo budgetario di struttura .....	73
7. Sistema amministrativo contabile e processo di bilancio .....	73
8. Gestione delle risorse finanziarie .....	74
9. Gestione delle Risorse Umane .....	74
PARTE SPECIALE .....	75
Sezione "A": Artt. 24 e 25 del Decreto 231/01 .....	78
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	78
<i>Premessa</i> .....	78
1. <i>Fattispecie criminose rilevanti</i> .....	78
2. <i>Ruoli e responsabilità interne per la prevenzione dei reati</i> .....	85
3. <i>Aree sensibili e profili di rischio</i> .....	86
4. <i>Processi sensibili e protocolli</i> .....	87
Sezione "B": Art. 25 ter del Decreto 231/01 .....	94
REATI SOCIETARI .....	94
<i>Premessa</i> .....	94
1. <i>Fattispecie criminose rilevanti</i> .....	94
2. <i>Aree sensibili e profili di rischio</i> .....	97
3. <i>Ruoli e responsabilità</i> .....	97
4. <i>Processi sensibili e protocolli</i> .....	98



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Sezione "C": Art. 25 septies del Decreto .....	104
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....	104
<i>Premessa</i> .....	104
<i>Aree sensibili</i> .....	104
<i>Presidi normativi e compliance</i> .....	105
I processi svolti dalla Società maggiormente esposti a rischio di reato risultano essere i seguenti:..	105
<i>Integrazioni con il Modello 231/01</i> .....	108
<i>Comunicazione e coinvolgimento</i> .....	109
Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo: .....	109
Sezione "D" art 25 octies del D. Lgs. 231/01 .....	113
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E .....	113
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA .....	113
<i>Descrizione della tipologia dei reati</i> .....	113
Aree sensibili e presidi .....	115
<i>Segnalazioni del Collegio sindacale e della società di revisione all'Organismo di Vigilanza</i> .....	116
Sezione "E" art 25 bis del D. Lgs. 231/01 .....	117
I Reati di falso nummario .....	117
<i>Descrizione della tipologia dei reati</i> .....	117
<i>Aree sensibili e profili di rischio</i> .....	117
<i>Presidi normativi e compliance</i> .....	117
Sezione "F" art 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01 .....	118
I delitti contro l'industria e il commercio .....	118
<i>Descrizione della tipologia dei reati</i> .....	118
<i>Aree sensibili e presidi</i> .....	118
Sezione "G" art 25 nonies del D. Lgs. 231/01 .....	120
"Il delitto d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" .....	120
<i>Descrizione della tipologia di reato</i> .....	120
<i>Aree sensibili e presidi</i> .....	120
Sezione "H" art 24 ter del D. Lgs. 231/01 .....	121
I delitti di criminalità organizzata .....	121
<i>Descrizione della tipologia dei reati</i> .....	121
<i>Aree sensibili e presidi</i> .....	121
Sezione "I": art. 25 undecies del D. Lgs. 31/2001 .....	123
(in recepimento della direttiva 2008/99/CE) .....	123
Reati ambientali .....	123
<i>Premessa</i> .....	123
<i>Elenco dei reati</i> .....	123
<i>Descrizione della tipologia dei reati</i> .....	124
<i>Aree sensibili</i> .....	125
Sezione "L" ": art. 24 bis del D. Lgs. 31/2001 .....	128
Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati .....	128
<i>Premessa</i> .....	128
<i>Le fattispecie di reato di criminalità informatica</i> .....	128
<i>Aree sensibili</i> .....	131



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

<i>Principi generali di comportamento</i> .....	132
- Riservatezza: .....	133
- Integrità: .....	133
<i>Principi generali di controllo</i> .....	135
<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili</i> .....	136
<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	138
Sezione "M" ": artt. 25 duodecies e terdecies del D. Lgs. 31/2001 .....	139
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	139
1. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	139
2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 TERDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	140
3. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I SOGGETTI COINVOLTI ED I CONTROLLI ESISTENTI.....	141
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	145
Sezione "N" ": art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 31/2001 .....	146
I reati di "Frode in competizioni sportive" ed "Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa" .	146
Sezione "O": Art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231/01.....	150
REATI TRIBUTARI .....	150
Sezione "P" Altri reati previsti nel Decreto 231 .....	163
Premessa .....	166
Corruzione tra privati .....	167
Responsabilità amministrativa soltanto in caso di ruolo attivo .....	168
La condotta sanzionabile.....	168
Promessa di vantaggi .....	169
Destinatari .....	169
Principi generali .....	170
Obiettivi.....	171
Ambito di applicazione.....	171
Definizioni e riferimenti .....	171
Manager Designato .....	174
Protocolli preventivi e di controllo .....	175
Modalità operative e aree sensibili .....	176
a) Dichiarazione di Policy .....	177
b) Facilitation payment (pagamenti facilitati).....	178
c) Omaggi, spese e ospitalità - offerti e ricevuti .....	179
d) Omaggi, vantaggi economici o altre utilità dati a terze parti (inclusi Pubblici Ufficiali).....	180
e) Contributi politici.....	181
f) Contributi di beneficenza/donazioni .....	182
g) Attività di sponsorizzazione.....	183
h) Fornitori.....	184



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

i) Intermediari .....	185
j) Consulenti .....	187
k) Selezione del personale.....	188
l) Procedure contabili .....	189
m) Tenuta della contabilità e controlli interni.....	189
n) Formazione del personale .....	191
o) Sistema di reporting delle richieste .....	192
p) Sistema di reporting delle violazioni.....	192
q) Joint venture, acquisizioni e cessioni.....	193
Monitoraggio e miglioramenti .....	194
Conclusioni .....	195
ALLEGATI .....	196
Allegato A - CATALOGO DEI REATI .....	198
Allegato B - SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE E DELLE FUNZIONI.....	209
A. Premessa.....	210
<i>Ausiliari dell'imprenditore</i> .....	211
<i>Institori</i> .....	211
<i>Procuratori</i> .....	212
<i>Amministratori nelle s.p.a.</i> .....	212
B. Principi generali normativi.....	214
<i>Deleghe e procure: requisiti essenziali</i> .....	214
<i>Deleghe e procure. Conferimento, gestione, verifica e revoca.</i> .....	215
<i>Conferimento</i> .....	216
<i>Gestione e verifica</i> .....	216
<i>Revoca</i> .....	216
<i>Le deleghe di funzioni penalistiche</i> .....	216
C. Sistema di gestione delle deleghe e procure .....	217
D. Presidente del Consiglio d'Amministrazione.....	219
E. Direttore Generale .....	221
F. Responsabile delle risorse umane.....	222
G. Responsabile Amministrazione e Finanza.....	222
H. Delegato alla sicurezza.....	222
Allegato C - PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DEI CONTROLLI .....	227
Premessa .....	228
1. Sistema delle deleghe/procure .....	229
2. Principi generali di comportamento.....	229
3. Principio generale di segregazione delle attività.....	230
4. Principio generale di tracciabilità .....	230
5. Principio generale di controllo.....	231
6. Selezione e gestione del personale .....	231



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

7.	Formazione delle decisioni e dei controlli .....	231
8.	Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali e fornitori.....	232
9.	Sistemi informatici.....	234
10.	Filiali, Succursali o punti operativi esterni.....	235
	Allegato D - Protocollo "Gestione delle visite ispettive da parte dei Pubblici Ufficiali, della posta sensibile e del precontenzioso" .....	236
	Definizioni .....	237
	Generalità .....	238
	Visite ispettive in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente .....	240
	Visite ispettive in materia fiscale e previdenziale .....	241
	Altre visite ispettive.....	242
	Posta sensibile (Vedansi definizioni in premessa) .....	243
	Precontenzioso.....	243
	Allegato E - Protocollo "Gestione del contenzioso" .....	245
	Allegato F - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	1
1.	Premessa e valori etici.....	1
2.	Destinatari, ambito di applicazione e aggiornamento .....	3
3.	Rispetto e valorizzazione delle risorse umane.....	4
4.	Gestione degli affari.....	5
	4.1 Comportamenti, doveri e obblighi dei soci .....	5
	4.2 Comportamenti, doveri e obblighi dei dipendenti .....	7
	4.3 Rapporti con clienti.....	8
	4.4 Rapporti con fornitori.....	8
	4.5 Uso e tutela dei beni aziendali .....	9
5.	Divieto di scommesse .....	9
6.	Principi specifici applicabili al settore giovanile.....	10
7.	Uso e divulgazione delle informazioni e tutela della Privacy .....	11
8.	Trasparenza nella contabilità .....	12
9.	Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.....	13
10.	Rapporti con l'esterno.....	13
11.	Conflitto d'interessi .....	14
12.	Rapporti con le autorità sportive, le istituzioni pubbliche e altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi .....	14
13.	Rapporti con organizzazioni politiche o sindacali .....	15
14.	Modalità di attuazione del Codice Etico.....	16
15.	Sistema sanzionatorio .....	17
16.	Diffusione del codice, attività di formazione/informazione e segnalazioni in caso di violazioni .....	18
	Allegato G - STRUTTURA ORGANIZZATIVA (organigramma) .....	19
	Premessa .....	20





CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

<i>Funzionigramma, organigramma, mansionario e mappa delle responsabilità</i> .....	20
1. <i>situazione delle procure, poteri e abilitazioni in essere in CESENA FC S.R.L. come da visura camerale Documento n . L ZG0RLNXXQ97DH49W3P estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2023</i> .....	21
2. <i>organigramma in veste grafica di diagramma come da Modello Organizzativo;</i> .....	21
3. <i>tabella riassuntiva che riassume: organigramma, funzionigramma, mansionario e mappa delle responsabilità</i> .....	21
Allegato H - MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E MATRICE DEI RISCHI .....	1
PREMESSA.....	1
DEFINIZIONE DEL RISCHIO IMPLICITO .....	1
PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO .....	3
REATI A RISCHIO ELEVATO .....	4
4.1 <i>art 24 D. LGS. 231/01 Malversazione e indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea</i> .....	5
4.2 <i>Art. 24, D. Lgs. 231/01 Reati contro lo Stato e la pubblica amministrazione</i> .....	5
5.2 <i>Art. 25 ter D. Lgs. 231/01 Reati societari</i> .....	6
5.3 <i>Art. 25 D. Lgs. 231/01 concussione, corruzione, istigazione, peculato</i> .....	7
5.4 <i>Art. 25bis D. Lgs. 231/01 Dei delitti contro l'industria e il commercio e Art. 25novies Reati in materia di diritto d'autore</i> .....	8
5.5 <i>Art. 25octies D. Lgs. 231/01 Ricettazione e riciclaggio</i> .....	9
5.6 <i>Art. 25septies D. Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i> .....	10
REATI A RISCHIO MEDIO.....	10
6.1 <i>Art. 24bis D. Lgs. 231/01 Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> .....	10
6.2 <i>Art. 24, D. Lgs. 231/01 Reati contro lo Stato e la pubblica amministrazione</i> .....	12
6.3 <i>Art. 25decies D. Lgs. 231/01 Delitti contro l'autorità giudiziaria</i> .....	13
ANALISI DI DETTAGLIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	13
6.1 <i>Ruolo dell'O.D.V.</i> .....	15
6.2 <i>Aree sensibili</i> .....	16
6.3 <i>Protocolli di prevenzione e controllo</i> .....	16
RIEPILOGO DEI PROCESSI ANALIZZATI.....	17
Allegato I - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione .....	8
Articolo 2 – Nomina, composizione dell'Organismo e cause di ineleggibilità .....	9
Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo .....	10
Articolo 4 – Obblighi di riservatezza delle informazioni .....	12
Articolo 5 – Funzioni e poteri dell'Organismo .....	12
Articolo 6 – Responsabilità dell'Organismo .....	15
Articolo 7 – Convocazione, voto e delibere dell'Organismo .....	16
Articolo 8 – Retribuzione o compensi dei componenti dell'Organismo.....	17
Articolo 9 - Protocollo per la gestione dei flussi informativi provenienti dall'OdV .....	17
Articolo 10 - Protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	18
10.1 <i>Obblighi d'informazione</i> .....	18
10.2 <i>Oggetto del flusso informativo</i> .....	19
10.3 <i>Valutazione e gestione delle informazioni</i> .....	20
10.4 <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i> .....	21



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

.....	21
Articolo 11 - Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza .....	21
Articolo 12 - Risorse finanziarie dell'OdV .....	22
Articolo 13 - Modifiche, integrazioni del Regolamento e rinvio .....	22
ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
1. SCOPO .....	23
2. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE .....	23
3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	24
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	24
5. DEFINIZIONI .....	24
6. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	25
7. GARANZIE .....	25
8. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO .....	25
9. RESPORTISTICA .....	27
10. CONSERVAZIONE .....	27
ALLEGATO B – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE .....	28
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE .....	28
c.d. "WHISTLEBLOWING" .....	28
PREMESSA .....	28
SCOPO .....	28
DEFINIZIONI .....	29
CHI PUO' SEGNALARE .....	29
COSA SI PUO' SEGNALARE .....	30
COSA NON SI PUO' E NON SI DEVE SEGNALARE .....	30
CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	31
COME SI PUO' SEGNALARE .....	31
COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE .....	33
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	33
OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	35
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	36
RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE .....	36
TUTELA DEL SEGNALANTE - LE MISURE DI PROTEZIONE .....	37
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	38
DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA .....	38
Allegato 1 - Checklist Flussi Informativi verso l'OdV (ex D. Lgs. 231/2001 art. 6 comma 2 let. (d)).....	41
Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E PRESA VISIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO DA PARTE DEL DIPENDENTE .....	46



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Allegato 3 - SCHEDA EVIDENZA OMNIBUS per rischio reati ex D. Lgs. n. 231/2001.....	47
Allegato 4 - SCHEDA DI EVIDENZA per rischio reati contro la Pubblica Amministrazione ex D. Lgs. 231/2001.....	48
Allegato 5 - <i>SCHEDA DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI DI BILANCIO</i> .....	49
Allegato 6 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE - ai sensi del Decreto Legislativo 231 e successive modifiche.....	50
Allegato 7 - DICHIARAZIONE ANNUALE DI RESPONSABILITA' E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE .....	51
Allegato 8 - CLAUSOLA CONTRATTUALE .....	1

## Glossario definizioni

Termine	Definizione
Aree a rischio o sensibili	Tutte quelle aree in cui, a seguito di opportuna valutazione, in cui può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D. LGS. nr. 231/2001 e ss.mm.
As is	Termine tecnico che indica la situazione o stato attuale (vedi "To be")
Audit/Auditing	Attività con la quale un soggetto, generalmente esterno, determina la conformità delle procedure e dei processi produttivi rispetto a direttive e criteri predeterminati. Con riferimento alle procedure e alle registrazioni contabili, l'auditing esterno si riferisce all'attività di certificazione dei bilanci, mentre l'auditing interno è uno strumento direzionale che si esplica nella misurazione e nella valutazione della funzionalità e dell'efficacia dei controlli.
Best practice	Per migliore pratica o migliore prassi (dall'inglese <i>best practice</i> ) s'intendono in genere le esperienze più significative, o comunque quelle che hanno permesso di ottenere migliori risultati, relativamente a svariati contesti. Questo concetto, nato all'inizio del secolo, è un'idea manageriale che asserisce l'esistenza di una tecnica, un metodo, un processo o un'attività, che sono più efficaci nel raggiungere un particolare risultato, di qualunque altra tecnica, metodo, processo, o attività.
Bottom-up	Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa (materiale o immateriale) che consiste in un processo di sintesi progressiva (dal particolare al generale) che, partendo dalle singole componenti elementari (che compaiono al minimo livello di una struttura gerarchica ad albero rovesciato), tende a ricomporre l'unitarietà dell'entità analizzata (che occupa il massimo livello della struttura) mediante un ripetuto processo di confluenza delle voci di ciascun livello verso le rispettive voci aggreganti, posizionate al livello immediatamente superiore.
Budget	Strumento di programmazione di breve periodo, generalmente annuale; indica obiettivi da raggiungere, risorse a disposizione e modalità operative.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Centro di costo	Unità organizzativa prescelta come riferimento nel processo di localizzazione dei costi (vedi contabilità analitica). Possono costituire riferimento utile per l'individuazione dei centri di responsabilità.
Centro di responsabilità	Unità organizzativa alla quale è associato un responsabile. Al centro di responsabilità vengono assegnati obiettivi da raggiungere in termini di entrata, spesa, ricavi, costi, fattori qualitativi e quantitativi ecc. L'articolazione di un'organizzazione in centri di responsabilità costituisce operazione preliminare all'assegnazione del budget e alla responsabilizzazione manageriale nell'ambito dell'organizzazione stessa.
Codice Etico e di Comportamento	Definisce in sintesi quell'insieme di principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza con riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera l'Ente.
Collaboratori esterni	Comprendono i consulenti, i partner e i fornitori.
Compliance	La Compliance in economia, è definita come la funzione atta a prevenire il rischio connesso alla possibilità di giungere a danni d'immagine o perdite finanziarie, in seguito a cattivo funzionamento e/o comportamento di organi economici o finanziari rispetto alle regole economiche, le leggi o il semplice "buon senso" (gestione dei conflitti d'interesse, conservazione del rapporto fiduciario con la clientela, coerenza tra normativa interna e quella esterna, ecc.). <u>Può anche essere definita sinteticamente come la capacità e la volontà di un'azienda di adeguarsi a tutte le norme esterne ed interne.</u>
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico dell'Ente in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale.
Controllo di gestione	Sottocategoria di governance interna. Individua esperienze innovative finalizzate all'attività di controllo di gestione, inteso come costruzione e utilizzo effettivo di metodiche atte a monitorare aspetti rilevanti della gestione dell'ente pubblico nell'interesse prioritario dei dirigenti dell'ente che, nella prospettiva della direzione per obiettivi, hanno assunto l'impegno a realizzare obiettivi qualificabili in termini di efficienza, efficacia interna, economicità, tempestività ecc. dell'azione amministrativa.
Controllo di legittimità	Controllo finalizzato alla verifica, preventiva o successiva, del rispetto della normativa o delle regole contrattuali.
Controllo preventivo	Controllo effettuato prima dell'attuazione di un atto o di un'attività relativamente alla sua conformità a standard prefissati.
Delega	Atto in base al quale il delegante conferisce al delegato, precisandone gli ambiti, determinati poteri decisionali che gli competono. Strumento per la decentralizzazione organizzativa, è diretto a perseguire maggiore flessibilità operativa e a stimolare iniziativa e capacità decisionale nei subordinati.
Destinatari	Tutti gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni.
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i dirigenti.
D. Lgs. nr. 231/2001 ("Decreto")	Il Decreto Legislativo nr. 231 dello 08.06.2001 include tutte le successive modifiche e recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Efficacia	In generale, l'efficacia di un sistema (macchina, uomo, organizzazione, impresa) è rappresentata dall'insieme degli effetti prodotti dalla sua azione sull'ambiente in cui esso è operativo. Il termine può tuttavia essere caricato di significati particolari, dei quali occorre avere consapevolezza a evitare fraintendimenti. L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. L'efficacia di una politica pubblica (ad esempio, contro l'esclusione sociale) può essere intesa nel senso d'impatto della politica, cioè di capacità di modificare in senso positivo la situazione sulla quale interviene e senza generare effetti collaterali negativi.
Efficienza	Misura la capacità di un'organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere il risultato voluto con il minimo impiego di mezzi (cioè senza sprechi: in tale caso si parla di efficienza tecnica) e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo complessivamente sostenuto per acquisirli sia il minore possibile (in tal caso si parla di efficienza allocativa).
Esponenti aziendali	Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti dell'azienda.
Flusso	Sequenza cronologica delle operazioni che costituiscono un qualsiasi processo.
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali (consulenze) e che non rientrano nella definizione di partner.
Gerarchia	Sistema di rapporti di subordinazione in base al quale ogni soggetto (singolo operatore o unità organizzativa) costituente una struttura organizzativa risponde del proprio operato al soggetto di livello immediatamente superiore.
Governance	Per governance interna s'intende la capacità dell'Ente di orientare le scelte politiche di fondo e i programmi espressi dalla struttura amministrativa verso visioni strategiche e a informarli alla cultura del risultato.
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
Indicatore	Misura di fenomeno complesso, spesso rappresentato dal rapporto tra dati quantitativi e/o valori monetari (ad es.: costo unitario, rapporto tra costi totali e quantità prodotte, come indicatore di efficienza; prodotto pro-capite, rapporto tra quantità prodotte e n. di persone-uomo che le hanno prodotte, come indicatore di produttività del lavoro). Il controllo di gestione fa abitualmente largo uso d'indicatori nel rappresentare aspetti rilevanti della gestione che s'intendono "tenere sotto controllo".
Management	Attività direzionale che, come tale, deve assicurare che un certo numero di attività e di compiti operativi diversi vengano svolti secondo modalità e in tempi tali da consentire il conseguimento di obiettivi predeterminati.
Manager	Gestore di una determinata attività. Un dirigente, figura apicale o un responsabile di servizio che ha l'effettivo potere decisionale nell'ambito degli obiettivi e delle dotazioni assegnate dal piano esecutivo di gestione.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Modello organizzativo di gestione e controllo ("Modello")	Insieme delle procedure e degli strumenti che l'Ente ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D. LGS. nr. 231/2001.
Modello Organizzativo di Controllo dell'Attività Sportiva (Mocas)	Insieme di procedure e degli strumenti che la Società ha adottato al fine di adempiere a quanto disposto dalla normativa "Safeguarding".
Monitoraggio	Attività di controllo di una variabile o di un processo, esercitato con continuità, finalizzato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza di criticità, anomalie, devianze dalla norma.
Organismo di vigilanza ("O.d.V.")	Organismo interno, previsto dal Decreto 231, preposto al controllo e alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento.
Partner	Controparti contrattuali con cui CESENA FC giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata (ad es. consorzi, agenzie, joint ventures, associazioni temporanee d'impresa etc.).
Prestatori di lavoro subordinato	Tutti i soggetti assunti dalla Società.
Principi contabili	Per le imprese, i principi contabili del bilancio di esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, sono regole tecnico-ragionieristiche da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. I principi contabili si dividono in postulati o principi contabili generali e principi contabili applicati, relativi alle singole poste del bilancio di esercizio. I principi contabili italiani sono redatti da un'apposita Commissione nazionale nominata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, quelli internazionali dall'International Accounting Standard Committee (IASC.).
Procedura o protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione approvato dall'Organismo di Vigilanza o dal Consiglio d'Amministrazione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza).
Process Owner	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
Processo	Insieme di azioni finalizzate alla soddisfazione di un bisogno. Il processo produttivo è l'insieme delle attività organizzate e correlate tra loro allo scopo di produrre un bene o di effettuare un servizio. Il processo di controllo rappresenta, invece, l'insieme delle attività organizzate e correlate tra loro allo scopo di controllare determinati eventi, modalità o condizioni.
Processo sensibile	Insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

	reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
Procura	È un negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto conferisce a un altro la rappresentanza, ovvero, il potere (e non l'obbligo) di agire in nome e per conto suo. La procura legittima il rappresentante presso i terzi e, pertanto, gli effetti degli atti giuridici conclusi dallo stesso si producono direttamente e immediatamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A.
Reato	Gli specifici reati cui si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti.
Reporting	Esposizione sintetica della misurazione dei parametri ritenuti significativi ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati e dell'utilizzo delle risorse di un'intera struttura organizzativa (o di singoli enti che la compongono), presentata in forma grafica e/o tabulare.
Responsabile del procedimento	Persona fisica incaricata a seguire un procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.
Responsabile interno	Soggetto interno a Valutazione SGS (da DVR) cui viene attribuita con nomina da parte del Consiglio d'Amministrazione o da parte di un dirigente dallo stesso incaricato, la responsabilità sia singola che condivisa con altri per operare nelle aree di rischi.
Responsabilità	Qualità di un ruolo (o gruppi di ruoli) in virtù della quale il titolare risponde delle conseguenze, dirette o indirette, dell'uso della sua autorità. La responsabilità varia con il variare della natura del ruolo, con la politica dell'organizzazione, con gli ordini dati dal superiore. Colui che accetta il ruolo può essere chiamato a rendere conto del modo con cui ha attuato le politiche dettate dalla gerarchia e ha eseguito gli ordini ricevuti dal superiore. La responsabilità implica l'uso dell'autorità prevista per il ruolo ricoperto.
Rischio	Potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Rischio accettabile	Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. Riguardo al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un "sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non INTENZIONALMENTE", a prescindere dai costi che comunque devono rimanere "sopportabili" e proporzionati alla struttura.
Risk assessment	Il "Risk Assessment" o "Analisi del Rischio" è una moderna metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Essa può essere applicata ai più svariati campi, come ad esempio nella compliance (D. Lgs. 231/2001), nel settore alimentare (in associazione al Metodo HACCP), oppure durante lo sviluppo di



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

	sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale), o per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nel lavoro.
Risk management	La gestione del rischio ( <i>risk management</i> ) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo. Cinque sono i passi di cui è composto: Stabilire il contesto <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificare i rischi</li><li>2. Analizzare i rischi (vedi risk assessment)</li><li>3. Valutare i rischi</li><li>4. Controllare i rischi</li><li>5. Monitorare i rischi</li></ol>
Ruolo	Posizione, in un sistema, coperta per elezione o per designazione, che implica autorità e responsabilità che vengono assunte dalla persona che andrà a ricoprire detto ruolo. All'interno dell'azienda un manager esprime il proprio ruolo: <ul style="list-style-type: none"><li>· facendo propri gli obiettivi e le problematiche dell'impresa;</li><li>· esprimendo capacità di sintesi informativa e di prontezza decisionale;</li><li>· promuovendo il processo innovativo;</li><li>· valorizzando l'opera dei propri collaboratori;</li><li>· attivando il processo di delega delle responsabilità;</li><li>· disponendo delle conoscenze (tecniche e non) necessarie al controllo del proprio settore;</li><li>· perseguendo l'uso efficace ed efficiente delle leve d'impresa che gli competono.</li></ul>
Sistema informatico	Insieme integrato di componenti hardware, software e organizzative, finalizzato alla gestione delle funzioni di memorizzazione, elaborazione, controllo e trasmissione dei dati.
Sistema informativo	Complesso degli elementi finalizzati a fornire le informazioni necessarie (o supposte e previste tali) a ogni individuo che, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, necessita di tali conoscenze per svolgere le proprie funzioni decisionali e/o di controllo. Tali elementi sono costituiti da: <ul style="list-style-type: none"><li>– dati elementari;</li><li>– procedure (automatiche o manuali) che li trattano;</li><li>– regole (formali o informali) di flusso attraverso la struttura aziendale;</li><li>– il personale che li utilizza.</li></ul> Il sistema informativo aziendale si fonda principalmente sul sistema informatico: le due infrastrutture non vanno, tuttavia, confuse, in quanto la seconda rappresenta soltanto una componente (per quanto essenziale) della prima.
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.
To be	Termine tecnico che indica la situazione o stato desiderato e a tendere (vedi as is).
Top-down	Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa (materiale o immateriale) che consiste in un processo di analisi progressiva (dal generale al particolare) che, partendo da una rappresentazione unitaria dell'entità (che compare al massimo livello di





CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

	<p>una struttura gerarchica ad albero rovesciato), tende a individuarne tutte le componenti (fino a quelle elementari che vengono posizionate al minimo livello della struttura) mediante un procedimento di scomposizione a cascata delle voci di ciascun livello nelle proprie componenti, le quali vengono inserite al livello immediatamente inferiore della struttura.</p>
--	---



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

# Modello organizzativo di gestione e controllo

---

*ai sensi del D. Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001*

**PARTE GENERALE**

---

*Delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 18 dicembre 2019*



## 1. Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti "D. Lgs. 231/01" o il "decreto") recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n° 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da:

- I. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;***
- II. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.***

La responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. È quindi prevista in tutti i casi l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività".

L'applicazione della disciplina può comportare inoltre la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici e il divieto di pubblicità.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati; il sistema prevede inoltre l'istituzione di un *organismo di controllo* interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla ISO 45001, si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

## 2. Excursus normativo ed estensione del Decreto

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri* e nella *“Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”*, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione e frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza. Successivamente alla sua promulgazione sono state emanate moltissime leggi che per brevità non vengono riportate.

Per una più estesa descrizione dei reati la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa dell'ente si rimanda al **Catalogo dei reati** in allegato.

## 3. Origini e tradizioni

Il Cesena calcio (ri)nasce ufficialmente il 2 agosto 2018 dopo il fallimento dell'AC Cesena, società sorta nel 1940 e che nei suoi 78 anni di vita ha militato per 13 stagioni nel campionato di serie A (la prima nel 1973/74, l'ultima nel 2013/14) conquistando anche una partecipazione alla Coppa Uefa (eliminazione al primo turno contro il Magdeburgo) al termine della stagione 75/76.

Partecipa al campionato di serie D con il nome di RC Cesena avendo rilevato il titolo sportivo dal Romagna Centro. La proprietà del club è composta da 28 aziende, tutte unite dalla comune volontà di ridare alla città di Cesena un calcio sostenibile.

Oltre alla prima squadra, il Cesena FC annovera ventuno squadre di settore giovanile per un totale di quasi seicento ragazzi. Esiste anche una sezione femminile composta da una prima squadra (che partecipa al campionato nazionale di serie B) e sette squadre giovanili (dalla Primavera ai Pulcini) per un totale di quasi centoquaranta allieve.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Le gare interne si svolgono all'Orologio Stadium Dino Manuzzi (20.164 posti), uno degli impianti italiani che nel 2019 ha ospitato i Campionati Europei Under 21.

Con 8.364 tessere staccate, il Cesena FC ha fatto registrare il più alto numero di abbonamenti tra tutte le 168 squadre del campionato di serie D.

L'immediata promozione ha subito riportato il Cesena FC fra i professionisti e la 79esima stagione vede la squadra partecipare al girone B del Campionato di Lega Pro 2019/2020.

La storia del Cesena testimonia come il percorso della società sia sempre stato affiancato alla crescita del suo stadio. In corrispondenza di ogni svolta sportiva o societaria, anche l'impianto sportivo cambia volto e si rilancia per le nuove sfide.

Lo stadio "Dino Manuzzi" rappresenta una risorsa fondamentale per la società in quanto consente di valorizzare al massimo l'offerta commerciale, garantendo condizioni ottimali sia agli spettatori sia alle aziende che acquistano spazi e servizi pubblicitari.

#### 4. Finalità del Modello

---

CESENA FC S.R.L. (di seguito "CESENA FC" o più semplicemente "Società") fin dal 7 agosto 1968, giorno della sua costituzione, ha sempre perseguito, nonostante i noti momenti di difficoltà, il rispetto delle leggi e della normativa sportiva.

Nel modello organizzativo adottato:

- a) è stato delineato lo schema di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto;
- b) è stato definito il sistema disciplinare interno alla Società per comportamenti non conformi alle prescrizioni del seguente modello;
- c) sono stati formulati alcuni protocolli generali che andranno a integrare le procedure interne in vigore, ferma restando la facoltà dell'organo delegato di apportare eventuali modifiche alla struttura organizzativa e al sistema delle deleghe.

#### 5. Approvazione del Modello

---

Il presente Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione.

#### 6. Approccio metodologico generale

---

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, CESENA FC ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Inoltre la scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo corrisponde all'esigenza della Società di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri soci.

CESENA FC ha quindi deciso di avviare il progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, revisionando il proprio assetto organizzativo, nonché gli strumenti di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello. Quest'ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

**A. individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati ("Processi Sensibili"<sup>1</sup>) e dei relativi "Process Owner"<sup>2</sup>;**

descrizione dei Processi Sensibili nello loro stato attuale ("as-is"<sup>3</sup>) attraverso interviste ai Process Owner e attraverso l'analisi della documentazione aziendale esistente. In riferimento ad ogni processo in esame sono stati rilevati, in particolare, i seguenti aspetti:

- **chi partecipa alle attività rilevanti del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. Process Owner;**
- **quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;**
- **quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;**
- **quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;**
- **come è gestito l'archivio della documentazione rilevante prodotta;**
- **chi è munito di delega/procura per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;**
- **quali sono e come vengono attuati i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;**
- **chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;**
- **quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;**
- **quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).**

---

<sup>1</sup> Vedi glossario iniziale.

<sup>2</sup> Vedi glossario iniziale.

<sup>3</sup> Vedi glossario iniziale.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Per ciascun processo è stato predisposto un apposito questionario/scheda di rilevazione e formalizzazione delle informazioni e delle valutazioni condotte.

Le informazioni rilevate sono state classificate in relazione ai Processi Sensibili identificati, successivamente approfondite ed eventualmente integrate.

Le schede di rilevazione prodotte nella fase precedente, sono state condivise con i rispettivi Process Owner intervistati.

**B. analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi sensibili. È stato eseguito il “risk assessment” con le seguenti finalità:**

- **individuare le modalità operative di esecuzione dei processi aziendali ritenuti sensibili;**
- **effettuare una valutazione delle funzioni/processi aziendali potenzialmente esposti ai rischi-reato previsti dal Decreto;**
- **esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso;**
- **individuare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei Reati;**
- **individuare “potenziali profili di rischio” relativi a situazioni organizzative che potrebbero comportare il compimento di azioni, direttamente o indirettamente, orientate alla commissione di reati ex 231/01.**

Sono state inoltre indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- **controlli attinenti l'area dei poteri e delle procure;**
- **controlli attinenti l'organizzazione;**
- **controlli informatizzati;**
- **controlli specifici.**

Si è quindi confrontato lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato “ideale”, idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà CESENA FC; questa “Gap Analysis” ha portato ad individuare alcune criticità o “gap” lì dove lo stato attuale non risultava essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati.

**C. individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate e formalizzazione in un documento denominato “Risk mitigation”. Questo elaborato riporta per ciascun criticità/gap rilevato gli interventi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da una parte i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei gap e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva**





**consistenza del rischio commissione dei reati. Il documento definisce il livello di priorità del Gap/Piano d'azione.**

Le finalità principali che hanno in particolare guidato questa attività sono:

- **prevedere presidi atti a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto e analizzati;**
- **mantenere "snello" il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale ed esecutivo;**
- **rendere documentate, e pertanto ripercorribili, le attività rilevanti secondo le attività di risk assessment condotte in base al paragrafo precedente;**

**D. articolazione e stesura conclusiva del Modello.**

## **7. Approccio metodologico specifico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

- **prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori attraverso un'analisi documentale;**
- **segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla best practices in materia (gap-analysis e action plan).**
- **in relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:**
- **normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (norma BS OHSAS 18001:2007);**
- **normativa per la tutela dell'ambiente.**

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio, le procedure di emergenza) e l'effettuazione di un sopralluogo presso i luoghi di lavoro. È stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista e compilazione di questionari, delle figure chiave in materia di sicurezza: il Datore di Lavoro, l'RSPP, Il Medico Competente e l'RLS.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:



- ***soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;***
- ***pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;***
- ***documentazione di valutazione dei rischi;***
- ***elementi gestionali e procedurali;***
- ***sopralluogo sul luogo di lavoro;***
- ***elementi operativi;***
- ***informazione, formazione e addestramento;***
- ***gestione, controllo e archiviazione della documentazione;***
- ***controllo operativo;***
- ***certificato di prevenzione incendi;***
- ***preparazione e risposta alle emergenze;***
- ***infortuni, incidenti e non conformità;***
- ***rilevazioni e registrazioni.***

## 8. Metodologia di analisi dei rischi

### *Attività preliminari*

La predisposizione, l'aggiornamento e la revisione del Modello della Società hanno inizio da una attività specifica e propedeutica che consiste nell'individuazione dei reati presupposto contemplati dal Decreto in relazione alle attività concretamente svolte dalle società.

CESENA FC - in fase preliminare e per ogni reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001 - indica se si tratta di una fattispecie astrattamente ipotizzabile nel contesto aziendale e con le relative motivazioni e cura l'aggiornamento di un database dei reati presupposto in base all'evoluzione normativa effettuando la medesima analisi che può condurre a:

- ***esclusione di singole fattispecie o intere categorie di reato, in quanto non del tutto realizzabili in astratto o perché ritenute concretamente di assai improbabile realizzazione. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione;***
- ***inclusione di singole fattispecie o intere categorie in quanto si è ritenuta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dell'illecito (anche nell'interesse della società). Rispetto a tali fattispecie, viene poi ipotizzato un ulteriore livello di dettaglio individuando le macro strutture aziendali potenzialmente interessate.***

### *Individuazione dei rischi ed elaborazione delle parti speciali del Modello*

La predisposizione del Modello è stata realizzata secondo le seguenti fasi:

- 1) analisi dei rischi;
- 2) *gap analysis*;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

3) predisposizione delle parti speciali.

L'analisi dei rischi (anche "as is analysis") consiste nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare le specifiche aree e i settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto - di seguito "attività sensibili" - è il risultato dell'analisi dei processi aziendali.

In particolare l'analisi è svolta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire i soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

In questa fase, pur tenendo conto delle considerazioni espresse da CESENA FC, di cui al paragrafo precedente, sono valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D.Lgs. 231/2001.

In tal modo è possibile:

- **effettuare un'analisi della struttura societaria e organizzativa;**
- **comprendere il Modello di business;**
- **analizzare i rischi specifici in relazione all'attività aziendale;**
- **svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistenti nel contesto aziendale in relazione alle attività/processi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati.**

Per ogni attività sensibile sono individuati i presidi afferenti e sono formulate considerazioni sull'efficacia/efficienza del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, ecc.).

La valutazione dei presidi è condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato. La presenza di controlli efficaci ed efficienti consente infatti di mitigare il rischio di commissione di reati.

Il risultato di questa parte è riportato nell'apposito allegato H "Mappatura delle aree a rischio e matrice dei rischi" e nei paragrafi 6 e 7 del "Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) - Linee guida" (documenti ad uso interno).

La Gap Analysis rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale ("as is") che porta ad elaborare il modello di "Risk mitigation" (il Modello astratto - "to be" - sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controllo già operanti o da implementare).

Infine, sulla base degli esiti emersi, sono predisposte le singole Parti Speciali, che contengono - per ogni classe di reato - specifici obblighi e divieti cui i destinatari del Modello devono attenersi.

#### *Esclusione di alcuni reati non applicabili all'Ente*

Si precisa che il preliminare esame e assessment del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e dei reati c.d. di market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), reati di cui all'art. 24 *bis* (c.d. reati informatici). Tali reati, così come altri non citati nell'elenco soprastante, non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di risk assessment di seguito descritte. Per tali categorie di reati, l'Organo Dirigente provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del predetto risk assessment e il conseguente aggiornamento del Modello.

## 9. Struttura del Modello

---

Il Modello si compone di più parti:

1. la presente Parte Generale, contenente i richiami essenziali del D. Lgs. 231/01, gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le regole di funzionamento dello stesso;
2. il Sistema Disciplinare, che individua i comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello e le relative sanzioni applicabili, nel rispetto del CCNL di riferimento;
3. il Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) che è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'azienda;
4. la Governance Organizzativa adottata da CESENA FC, di cui il presente Modello è parte integrante;
5. la parte speciale Sezione A, riferita alle diverse tipologie di reati nei confronti della P.A. previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
6. la parte speciale Sezione B riferita ad alcune tipologie di reati societari richiamati dall'art 25 ter del D. Lgs. 231/01;
7. la parte speciale Sezione C riferita ai reati in violazione delle norme antinfortunistiche richiamati all'art. 25 septies del Decreto;
8. la parte speciale Sezione D riferita ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e ricettazione richiamati all'art. 25 octies del Decreto;
9. la parte speciale Sezione E riferita ai reati del cd falso nummario;
10. la parte speciale Sezione F riferita ai delitti contro l'industria e il commercio;
11. la parte speciale Sezione G riferita ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
12. la parte speciale Sezione H riferita al delitto d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
13. la parte speciale Sezione I riferita ai delitti di criminalità organizzata;
14. la parte speciale Sezione L riferita alle ipotesi d'illeciti ambientali;
15. la parte speciale Sezione M riferita ai reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati;
16. la parte speciale N riferita ai reati di Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa;
17. la parte speciale O riferita ai reati tributari;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

18. la parte speciale sezione P riferita alle altre tipologie di reato richiamate dal decreto non configurabili nella realtà di CESENA FC.

Sono stati realizzati anche i seguenti allegati che sono parte integrante del Modello:

- A. CATALOGO DEI REATI**
- B. SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE E DELLE FUNZIONI**
- C. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DEI CONTROLLI**
- D. Protocollo “Gestione delle visite ispettive da parte dei Pubblici Ufficiali, della posta sensibile e del precontenzioso”**
- E. Protocollo “Gestione del contenzioso”**
- F. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**
- G. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
- H. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E MATRICE DEI RISCHI**
- I. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## 10. Attività propedeutiche svolte

Al fine della configurazione di un Modello idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto 231/01, sono state individuate, con adeguato supporto consulenziale, le fattispecie di reato realizzabili nell'ambito aziendale, le aree e i processi a rischio e le modalità con cui i reati possono essere commessi.

È stata effettuata altresì una puntuale rilevazione del sistema di controllo in essere attraverso, l'analisi delle procedure, del sistema di controllo interno e della *governance* in atto.

## 11. Aggiornamento del Modello

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza, per il tramite del Presidente, vorrà proporre al CdA per le determinazioni di competenza.

## 12. Organismo di Vigilanza: nomina

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto l'Organo Dirigente di CESENA FC, provvederà ad istituire un proprio Organismo di Vigilanza (OdV), attribuendogli il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Codice Etico.

Conformemente a quanto precisato nelle Linee guida di riferimento, il presente Modello intende attribuire all'OdV esclusivamente compiti di controllo in ordine al funzionamento e all'osservanza del



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

modello di salvaguardia e non in ordine alla prevenzione dei reati in quanto non può essergli attribuito il ruolo di garante del bene giuridico protetto.

La Società solleva inoltre tale organo di controllo da alcuna responsabilità civile, amministrativa o penale per i reati commessi da altri soggetti aziendali.

Stante la carenza di produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità dell'Organismo di vigilanza, la Società garantisce parimenti ai membri di tale Organo di controllo:

- idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
- assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nonché copertura delle spese connesse, incluse le "spese di giustizia penale" in caso di procedimenti civili penali o amministrativi per cause non dipendenti da dolo, e relative all'esercizio delle proprie funzioni.

Vista l'elevata importanza di quest'organismo si è deciso di evidenziarne le caratteristiche, oltre che nell'apposito regolamento, anche nella parte generale come segue.

Il CdA nomina un Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, sue modifiche e integrazioni, sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### 13. Organismo di Vigilanza: i requisiti

Il Modello adottato da CESENA FC intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente del Cda; l'Organismo di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori;
- b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo di Vigilanza che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo di Vigilanza è dotato di:
  - competenze legali: adeguata padronanza nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

- competenze nell'organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance"<sup>4</sup> e dei controlli correlati;
  - competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
- c) la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come descritti nello specifico regolamento di funzionamento (cfr. par. 12).

## 14. Organismo di Vigilanza: cause d'ineleggibilità e/o decadenza

---

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

1. le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
2. la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
3. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV.

Altre cause d'ineleggibilità potranno essere previste nel regolamento dell'OdV.

## 15. Organismo di Vigilanza: i compiti

---

L'Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione, in osservanza dell'art. 6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica di CESENA FC sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (gestione delle risorse finanziarie).

Per ottemperare a tali doveri l'Organismo di Vigilanza può stabilire le attività di controllo a ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando e integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni.

---

<sup>4</sup> Compliance: capacità dell'organizzazione di adeguarsi a tutte le normative vigenti e di rimanere tale nel tempo.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;

- b) verifica periodica dell'adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- c) aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni e adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:
- mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività aziendale;
  - collaborare alla predisposizione e integrazione della normativa interna (Codice Etico, protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
  - identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo a un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
  - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi e i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari nonché istituendo specifici seminari di formazione;
  - provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
  - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative e il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

È altresì compito dell'OdV:

- a) proporre l'emanazione e l'aggiornamento d'istruzioni operative (che devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:
- adozione di procedure organizzative;
  - atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore;





CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

**d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) già presenti in CESENA FC, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.**

Stante la carenza di produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità dell'Organismo di vigilanza, la Società garantisce parimenti ai membri di tale Organo di controllo:

- idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
- assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nonché copertura delle spese connesse, incluse le "spese di giustizia penale" in caso di procedimenti civili penali o amministrativi per cause non dipendenti da dolo, e relative all'esercizio delle proprie funzioni.

## 16. Organismo di Vigilanza: regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria

L'Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

- la calendarizzazione delle attività,
- la disciplina dei flussi informativi (protocollo, archiviazione, accesso ai documenti),
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è inoltre caratterizzata da una notevole formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

L'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un budget di spesa annuale pari a mille Euro (1.000,00 €) sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze.

Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza informerà di volta in volta per iscritto il Presidente.



## 17. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al top management

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale.

Le linee e la tempistica di *reporting* che è obbligato a rispettare sono le seguenti:

- a) su base continuativa direttamente al Presidente del Cda su particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento dell'Ente per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b) su base periodica (annualmente, o semestralmente se richiesto, e con *report* scritto) al Consiglio di Amministrazione sull'effettiva attuazione del Modello relativamente a:
  - rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
  - eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico;
- c) una tantum al Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività continuativa di monitoraggio e all'attualità della mappatura delle aree a rischio in occasione di:
  - verificarsi di eventi di rilievo;
  - cambiamenti nell'attività dell'azienda;
  - cambiamenti nell'organizzazione;
  - cambiamenti normativi;
  - altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell'Ente, riportandone gli esiti al Presidente.
- e) direttamente al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 231 commessi da componenti del CdA.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

## 18. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati. Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative a eventuali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance dell'azienda;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni interne che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

- ispezioni/provvedimenti/sanzioni e richieste d'informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, anche se non relativi o attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- partecipazione a gare d'appalto e aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;
- comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- comunicazione tempestiva dell'emissione di strumenti finanziari e variazioni del capitale sociale e della compagine sociale.

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello e nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

## 19. Gestione delle segnalazioni

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è obbligatoria la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello. L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività d'indagine è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.

Le segnalazioni devono tutte essere conservate a cura dell'OdV; la società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (es: casella di posta elettronica).

## 20. Referenti Interni



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Nella logica organizzativa dei controlli autonomi di linea e di staff sono designati in sede di adozione del Modello i Referenti interni (di norma coincidenti con le figure apicali), i quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Referenti interni avranno in generale i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento;
2. proporre soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto, e in particolare:
  - a) vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
  - b) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
  - c) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante e sintetizzarne i contenuti in un apposito *report*;
  - d) contribuire all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informare l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Il Responsabile Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

*"Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da CESENA FC in adeguamento alla stessa normativa.*

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei doveri che comporta la nomina medesima così come descritto nel modello organizzativo e di accettarne le relative responsabilità. Al riguardo dichiara altresì che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni d'illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate".*

## 21. Formazione e informazione

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno e un piano di comunicazione informativa volti alla prevenzione e identificazione dei



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

possibili reati indirizzati al personale e ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con l'Ente, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati 231.

Piano d'informazione interna CESENA FC s'impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, alle figure apicali e agli apicali in generale, ai collaboratori esterni sarà inviata una circolare interna con la quale:

- s'informa dell'avvenuta approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 da parte del CdA;
- s'invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sul server aziendale o copia cartacea conservata presso la sede della società;
- si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa; a tale scopo è stato elaborato un commentario giuridico allegato al presente documento.

Informazione agli Amministratori e Sindaci

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, che dovesse subentrare ai Consiglieri che lo hanno approvato.

Il Modello è parimenti comunicato a ciascun componente del Collegio dei Sindaci che sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello.

La dichiarazione è archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

Informazione e formazione ai dirigenti e/o ai responsabili di unità organizzativa

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dirigenti e ai responsabili di unità organizzativa.

I principi e contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

Informazione e formazione ai dipendenti

Il Modello nella sola Parte Generale è consultabile attraverso il sito internet aziendale.

Il Modello è inviato a mezzo mail ad ogni dipendente che firmerà per ricevuta e presa visione e depositato presso la segreteria di ogni sede/unità

I principi e contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

Comunicazione iniziale - Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene il Codice Etico e di Comportamento e la Parte Generale. I nuovi assunti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo.

Infine il nuovo assunto è tenuto alla frequentazione del corso base entro tre mesi dalla data di assunzione.

Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

Il piano di formazione è predisposto dall'Organismo di Vigilanza con l'ausilio del Responsabile delle Risorse Umane ed è approvato dal Cda. I contenuti minimi del piano di formazione sono di seguito elencati:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge, del Codice Etico e del Modello;
- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- l'informativa nella lettera di assunzione e un seminario per i neoassunti.

La formazione e il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell'esistenza e della misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

CESENA FC provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e a contribuire, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione e a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

# Modello organizzativo di gestione e controllo

---

*ai sensi del D. Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001*

**CODICE DI DISCIPLINA SPORTIVA, SAFEGUARDING E MODELLO  
ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

---

*Delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 18 dicembre 2019*



## Premessa

Il presente paragrafo, così come tutto il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di Cesena FC Srl, sono stati redatti tenendo conto anche delle LINEE GUIDA EX ART. 7 COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE emanate dalla F.I.G.C. col comunicato Ufficiale n. 96/A del 3/10/2019.

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma dello Sport, l'iter legislativo iniziato nel 2019, continuato in questi anni con 5 decreti attuativi come i Decreti Legislativi n.36, n.37, n.38, n.39. e n.40 del 2021 e proseguito da alcuni correttivi, da ultimo il D. Lgs. n.120/2023 (c.d. Correttivo bis).

Tra le considerevoli novità introdotte dalla riforma vi è l'obbligo di dotarsi dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva (c.d. Modelli 231), che la Società ha già adottato dal 2019, nonché dei relativi Codici di Condotta da parte delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, oltre alle già Società sportive Professionistiche.

Più precisamente, tale obbligo è espressamente previsto dal secondo comma dell'art.16 del D.lgs. n.39 del 2021 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Nello specifico il secondo comma prevede che: "le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, **Modelli Organizzativi e di Controllo dell'Attività Sportiva** (in sigla "Mocas")nonché codici di condotta ad esse conformi".

Il Mocas, come il MOGC 231, è un sistema di prevenzione delle fattispecie presupposte stabilite dalla normativa di riferimento e deriva dall'esigenza di evitare che l'organizzazione sportiva possa agevolare la commissione di abusi, violenze e discriminazioni in danno ai propri tesserati.

Le fattispecie oggetto del Mocas sono state enucleate dal Coni e, a differenza delle fattispecie di cui al MOG 231, comprendono non solo reati, ma anche condotte attive o omissive che sono comunque lesive dell'integrità psico-fisica dei tesserati pur non configurando fattispecie di reato.

Il Mocas, come il MOG 231, si basa sul concetto dell'auto-regolamentazione da parte dell'ente e consente all'organizzazione sportiva (e dunque al suo organo direttivo) di andare esente da responsabilità oggettiva per fatti commessi da propri tesserati nella misura in cui ha predisposto e concretamente attuato misure di prevenzione adeguate e idonee alla prevenzione delle fattispecie oggetto del modello.

## Le norme<sup>5</sup>

Il concetto di responsabilità dell'ente, nel caso le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le condotte ascritte alle persone fisiche che agiscono nell'interesse del medesimo è

---

<sup>5</sup> Bibliografia: tratto da "Appunti di Organizzazione & Management delle aziende sportive" di Gabriele Gravina





CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

un cardine fondamentale delle norme di diritto calcistico ed un concetto consolidato da tempo nella Giustizia Sportiva. Il diritto calcistico ha quindi anticipato, nell'ordinamento sportivo, quel sistema di responsabilità della persona giuridica regolato nell'ordinamento statale con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito dagli articoli 4, 11, 12, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato Responsabilità delle società, prevede che:

- 1) le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali;**
- 2) le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5;**
- 3) le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;**
- 4) le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni;**
- 5) le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato;**
- 6) le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.**

In ambito disciplinare, quindi, le società sono chiamate a rispondere dei comportamenti di diversi soggetti e, a seconda della qualità del soggetto che commette l'illecito, il codice individua un tipo di responsabilità diverso:

**A. Alle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentanti delle società consegue la responsabilità diretta di queste ultime. Si tratta delle persone fisiche che rappresentano la società secondo le norme federali; tali persone sono individuate per ogni stagione sportiva nelle liste censimento depositate dalle società presso la competente Lega. Le norme del codice di giustizia sportiva prevedono dunque che gli illeciti commessi dai legali rappresentanti delle società siano attribuiti direttamente alle società da essi rappresentate e considerati come da queste attuati; ciò in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, rapporto così intenso da**



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

creare confusione tra i due soggetti che agiscono all'unisono e rispondono, entrambi, come autori di tali azioni.

- B. Alle condotte contrarie alle norme poste in essere da dirigenti, tesserati e dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 5 consegue la responsabilità oggettiva delle società. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 5 sono i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.**

La responsabilità oggettiva comporta il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti nell'ambito sportivo e trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell'attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

- C. Alle condotte illecite poste in essere da persone estranee che comportano un vantaggio per le società consegue una responsabilità presunta delle società stesse, presunzione che può essere superata mediante la prova della mancata partecipazione o della mancata conoscenza dell'illecito da parte delle società od anche solo in presenza del dubbio sulla partecipazione o sulla conoscenza dell'illecito da parte della società (insufficienza di prove).**
- D. Le società sono altresì chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento e delle condotte dei soggetti di cui ai precedenti punti, delle persone addette ai servizi, del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle disputate in trasferta, e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate.**

**In sostanza vige un principio generale di responsabilità oggettiva delle società in relazione al pieno rispetto dell'art. 62 delle norme federali in tema di ordine pubblico e sicurezza delle gare sportive.**

Il codice di giustizia sportiva integra tale norma regolando la responsabilità delle società anche a fronte di dichiarazioni lesive, comportamenti discriminatori, comportamenti atti a contribuire al compimento di fatti violenti.

## La rilevanza dei modelli organizzativi e di gestione nella giustizia sportiva

Così costituito il sistema che delinea le responsabilità delle società sportive, esistono – nel complesso delle norme di giustizia sportiva - circostanze che **costituiscono esimente o attenuante** in caso di comportamenti illeciti tenuti dai sostenitori delle società.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

L'articolo 13 del codice di giustizia sportiva prevede che le società non siano chiamate a rispondere per comportamenti tenuti dai sostenitori in violazione dell'art. 11 (comportamenti discriminatori) e dell'art. 12 (prevenzione di fatti violenti) del codice di giustizia sportiva qualora coesistano almeno tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;**
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;**
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;**
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;**
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.**

Qualora siano presenti congiuntamente un numero di circostanze inferiore a tre, dette circostanze costituiscono una attenuante delle sanzioni.

In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, quindi, in ambito sportivo il codice espressamente contempla i modelli di organizzazione e gestione quale strumento a disposizione delle società per porre in essere, al meglio delle loro possibilità, tutte le azioni preventive e correttive di comportamenti discriminatori o violenti dei propri sostenitori e ciò al fine di poter evitare o attenuare la responsabilità oggettiva.

Poiché l'art 13 fa espresso riferimento ai comportamenti tenuti dai sostenitori ed agli articoli 11 e 12 del codice di giustizia sportiva, è da ritenere che tali esimenti ed attenuanti non possano assumere rilevanza in relazione alle condotte tenute da altri soggetti che comportano responsabilità diretta oppure oggettiva delle società, così come si deve ritenere che dette esimenti non possano essere invocate in presenza di violazioni e/o di illeciti previsti in norme diverse da quelle espressamente citate.

Al riguardo si ricorda che la necessità di istituire all'interno delle società calcistiche un modello di organizzazione e gestione atto a prevenire le attività illecite è chiaramente emersa già prima della riforma dell'impianto normativo sportivo del 2007.

I lodi emessi in data 27 ottobre 2006 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport (c.d. vicenda calcio poli) contengono, infatti, nelle motivazioni un esplicito riferimento a "modelli organizzativi idonei a garantire l'assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti", imputando anche all'assenza di tali modelli in seno alle società coinvolte l'attuazione in concreto dell'illecito sportivo atto ad alterare il risultato della gara (o del Campionato) e/o della grave violazione del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 1 del codice di giustizia sportiva.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Come si è visto, però, la riforma del codice di giustizia sportiva seguita alle note vicende non ha previsto l'esplicita previsione di esimenti ed attenuanti per i casi di illecito sportivo o per violazioni diverse da quelle previste dagli articoli 11 e 12 del codice di giustizia sportiva.

In sostanza, le circostanze esimenti ed attenuanti previste dall'art. 13 del codice di giustizia sportiva sono state poste in relazione alla sola responsabilità oggettiva delle società per i comportamenti dei propri sostenitori mentre non è stato alterato il quadro delle conseguenze derivanti sulle società per responsabilità diretta, oggettiva o presunta per le condotte delle persone più vicine alle società e cioè i legali rappresentanti, i dirigenti, i tesserati ed i soggetti indicati nell'articolo 1 comma 5 del codice stesso. Va detto che la riforma dello Statuto FIGC ha, invece, tenuto conto della sopra richiamata necessità ed ha previsto all'art. 7, comma 5, che il Consiglio Federale provveda ad emanare specifiche norme che impongano alle società l'adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

I modelli richiesti dallo Statuto federale sono del tutto analoghi a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 arrivando anche a prevedere la nomina di un Organismo di garanzia che vigili sull'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento del modello.

Tale previsione lascerebbe pensare che i modelli organizzativi richiesti dallo Statuto federale siano diversi rispetto ai modelli previsti dal D.Lgs 231/2001 (ciò anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono posti in relazione solo con alcune fattispecie di reato mentre il diritto sportivo prevede anche un principio di carattere generale che sfugge alla tipizzazione dell'illecito) ma al riguardo sarà certamente necessaria una regola di coordinamento anche per evitare il proliferarsi di organi di controllo nell'ambito della medesima società con difficile determinazione di competenze e funzioni.

Allo stato l'art. 7 non ha ricevuto piena implementazione e quindi nel sistema della giustizia sportiva attualmente si possono trovare soltanto decisioni inerenti i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 13 del codice sempre in relazione alle violazioni previste e sanzionate dagli articoli 11 e 12.

I modelli organizzativi e di gestione cui fa riferimento l'articolo 13 lettera a) del codice, costituenti una delle circostanze esimenti o attenuanti, non trovano una precisa descrizione né esiste, allo stato, una norma che ne regoli i contenuti e le modalità operative.

La Lega Nazionale Professionisti con circolare n. 14 del 22 agosto 2008 ha provveduto ad informare adeguatamente le società circa le direttive e le istruzioni in tema emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Tali direttive ed istruzioni possono costituire il contenuto minimo del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire fatti violenti o discriminatori che le società sono chiamate ad adottare ma certamente non possono considerarsi sufficienti e/o esaustive.

In assenza di specifica regolamentazione, è sostanzialmente rimessa al giudice sportivo e, in seconda istanza, alla Corte di Giustizia Federale ogni valutazione in ordine all'effettività, all'idoneità ed all'adeguatezza rispetto allo scopo del modello eventualmente adottato dalle società.

Nel C.U. n. 292/CGF stagione 2007/2008 – riunione del 15 febbraio 2008 – la Corte di Giustizia Federale ha, ad esempio, stabilito che “per la sussistenza della circostanza di cui alla lettera a) dell'art.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

13 C.G.S., occorre che risulti provata non solo l'adozione di efficaci modelli di organizzazione e gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma (petardi, fumogeni, esibizione di striscioni offensivi), ma è altresì necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie non è stato provato che la società abbia previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza che potesse prevenire le condotte illecite ovvero consentire l'immediata individuazione dei sostenitori violenti".

Sempre nella stessa seduta, la Corte Federale ha rilevato come il modello adottato dalla società non sia stato efficacemente attuato, come dimostra proprio l'accadimento dei fatti che le misure adottate avrebbero dovuto prevenire ed evitare.

L'efficace attuazione del modello è stata, invece, rilevata dal Giudice Sportivo che, come da C.U. 107 del 27 ottobre 2008, ha riconosciuto l'esimente ex art. 13 lettera a) a favore delle due società coinvolte, pur avendo i sostenitori delle stesse violato le norme relative al divieto di ingresso nello stadio di petardi e fumogeni. In tale circostanza il Giudice, esaminato il modello di organizzazione e gestione delle società, lo ha ritenuto idoneo "per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione".

Il Giudice Sportivo pare aver assunto l'ultima impostazione come una linea guida generale in casi simili. Nel C.U. n. 253 del 14 aprile 2009, ad esempio, tutte le decisioni inerenti la violazione dell'art. 12 CGS commesse da sostenitori di società che hanno adottato un modello organizzativo sono state riunite in una unica delibera con la quale le società non sono state sanzionate in virtù del riconoscimento dell'esimente di cui alla lettera a); nella decisione non è esplicitata la valutazione di idoneità del modello operata dal Giudice.

### **Nota riguardante il Modello Organizzativo di Controllo dell'Attività Sportiva**

Il MOCAS, per la sua effettività, richiede attività di formazione e di vigilanza sull'applicazione e sulla tenuta dei protocolli preventivi, attraverso la figura del Responsabile Safeguarding e del Responsabile per la protezione minori, che, seppure con tutti i dubbi e le criticità di una figura nuova e non ancora compiutamente regolata dal legislatore, presenta chiare analogie con l'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001.

Come il MOG 231, la predisposizione del Mocas idoneo ed efficace presuppone una mappatura dei processi organizzativi interni e una analisi dei rischi di verifica delle fattispecie oggetto di prevenzione, a valle delle quali vengono codificate regole di comportamento e misure di prevenzione specifiche.

Ecco quindi che principi e prassi redazionali del MOG 231, ormai in vigore da decenni nel nostro ordinamento, possono essere un valido ausilio operativo per la redazione del Mocas, anche rispetto alle inevitabili problematiche interpretative e applicative poste da una normativa del tutto nuova per il mondo dello sport dilettantistico.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

---

# Modello organizzativo di gestione e controllo

---

*ai sensi del D. Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001*

**SISTEMA DISCIPLINARE**

---

*Delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 18 dicembre 2019*



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

## INDICE

---

Premessa .....	47
1. Destinatari.....	48
2. Criteri di applicazione delle sanzioni.....	49
3. Misure per i dipendenti.....	49
4. Misure per le figure apicali .....	52
5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi .....	52
6. Misure nei confronti degli amministratori e sindaci .....	53

## Premessa

---

**L'osservanza delle norme del Codice Etico di Comportamento, della Procedura di Segnalazione e delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.**

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con CESENA FC può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e nel Modello Organizzativo di CESENA FC, oltre alle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01 deve ritenersi complementare e non alternativo ai sistemi disciplinari stabilito dagli stessi C.C.N.L. vigenti<sup>6</sup> e applicabili alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

---

<sup>6</sup> Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli del CCNL, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE TERZA del contratto.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

## 1. Destinatari

---

### Lavoratori subordinati

Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari i soggetti legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali figure apicali, quadri, calciatori, impiegati e operai.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70, sebbene il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale.

### Lavoratori parasubordinati

Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati alla Società da contratti di lavoro "parasubordinato", ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30", i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare della Società e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.

Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice di Comportamento, nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante. In tal modo, la Società potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c.

### Lavoratori autonomi - collaboratori e consulenti

Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario titolo, nonché i soggetti esterni che operano nell'interesse della Società.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo, come meglio specificato al paragrafo 6.

### Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori, i sindaci e tutti i Partners che a vario titolo intrattengono rapporti con la Società.





## 2. Criteri di applicazione delle sanzioni

---

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati e in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, secondo il dolo o la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

## 3. Misure per i dipendenti

---

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati e operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;
- b) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

f) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a: rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti d'interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;

g) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

Occorre precisare che in CESENA FC vengono utilizzati due contratti di lavoro: il primo, applicato agli impiegati, tecnici e operai è quello del Commercio, mentre il secondo, applicato ai calciatori professionisti, è l'Accordo Collettivo AIC/Lega.

**Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, secondo la gravità dell'infrazione, è sanzionato con i provvedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro vigenti.**

---

**1) CCNL del Commercio, a tutt'oggi in vigore, all'Art. 225 – “Provvedimenti Disciplinari”:**

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

**2) Accordo collettivo AIC/Lega Pro all'Art. 15 “Provvedimenti disciplinari”:**

- 1) **ammonizione scritta**
- 2) **multa**
- 3) **riduzione dei compensi**
- 4) **esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra**
- 5) **risoluzione del contratto.**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il presente sistema disciplinare si applica anche in caso di:

- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti d'interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al processo di bilancio;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

- a) **licenziamento con preavviso**: *sarà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziari, negoziali e amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).*
- b) **licenziamento senza preavviso**: *Verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:*
- *violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;*
  - *violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;*
  - *mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta a impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;*
  - *gravi inadempimenti degli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro che potrebbero causare direttamente o indirettamente lesioni personali colpose gravi o gravissime o omicidio colposo, di cui all'art. 25 septies del Decreto;*
  - *gravi inadempimenti degli obblighi di legge sull'antiriciclaggio;*
  - *mancata segnalazione dello stato di contenzioso con la Pubblica Amministrazione.*

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f), la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

\* \* \* \* \*

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

#### **4. Misure per le figure apicali**

Anche nei confronti delle figure apicali che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, saranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili alle figure apicali sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda cui il dirigente appartiene.

#### **5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

In particolare, si renderà necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, e che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo adottati dalla Società, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo Codice etico e Modello Organizzativo e Gestionale e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società, qualora si addivenga all'instaurazione del rapporto.

La clausola anzidetta, potrà avere il seguente tenore letterale:

*“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative, nonché nella stipulazione del presente contratto.*

*Il Collaboratore/Consulente s'impegna, oltre a ciò, a rispettare il Codice etico adottato da CESENA FC, ad attivare proprie idonee procedure per ridurre e, ove occorrer possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001”.*

Nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, la Società, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, potrà:

- a) contestare l'inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal presente Codice di Comportamento, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente, nonché
- b) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento.

Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di tre divieti contenuti nel Codice Etico o nel Modello, la Società potrà:

- c) risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c. nonché;
- d) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del divieto alla data di comunicazione della risoluzione.

## **6. Misure nei confronti degli amministratori e sindaci**



CESENA FC S.R.L.  
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. N. 231 - 8 GIUGNO 2001

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di un Amministratore o di un Sindaco, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate da ciascuna Società nel codice sanzionatorio. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto i doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

## **7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza**

---

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri dell'O.D.V., il Consiglio di Amministrazione adotta gli opportuni provvedimenti.

A seconda della gravità della condotta sono applicabili le seguenti sanzioni:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
3. la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
4. la revoca dall'incarico.

## **8. Misure nei confronti delle figure esterne**

---

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, *partners*, ecc. – secondo le modalità previste dall'apposita Parte speciale – sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operano a favore di tali soggetti, posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto consente alla Società di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento dei danni.